

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No. PRO-SCF-02
Rev.: 2022-00
Data: 30/09/2022
Pag.: 1 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Revisione

Rev.	Data	Descrizione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
2022-00	30/09/2022	Aggiornamenti	A.Levote	S. Silvestroni	CDA, 30.09.2022

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità con cui devono approvarsi ed eseguirsi Operazioni con Parti Correlate al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni medesime. La procedura si applica alla Rosetti Marino SpA.

INDICE

1.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
1.1	Definizioni.....	2
1.2	Abbreviazioni ed Acronimi	3
2.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ ESECUTIVE.....	3
2.1.1	Generalità	3
2.1.2	Destinatari della procedura.....	3
2.1.3	Individuazione delle Parti Correlate	3
2.1.4	Individuazione delle operazioni con Parti Correlate	4
2.1.5	Esclusioni.....	5
2.1.6	Approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione.	5
2.1.7	Acquisizione di pareri, giudizi e/o perizie	7
2.1.8	Comunicazioni e informativa al pubblico in materia di Operazioni con Parti Correlate	7
2.1.9	Informativa in bilancio.....	9
2.1.10	Vigilanza sull'osservanza della presente procedura	9
3.	RIFERIMENTI.....	9
4.	ARCHIVIAZIONE.....	9

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	2 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

1. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

1.1 Definizioni

- **Amministratori Indipendenti:** gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. L.gs 58/1998;
- **Amministratori non correlati:** gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;

- **Controllo e controllo congiunto**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

- **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Rosetti Marino SpA, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

- **Influenza notevole**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipata e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

- **Joint venture**

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

- **Operazioni con Parti Correlate**

Sono Operazioni con Parti Correlate le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) 1606/2002. Ai fini della presente Procedura sono state individuate quali fattispecie di Operazioni con Parti Correlate le operazioni indicate al paragrafo 2.1.4.

- **Operazioni di importo esiguo**

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	3 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Ai fini della presente procedura sono definite operazioni di importo esiguo le operazioni il cui controvalore non sia superiore a Euro 200.000,00 (duemila/00) per le controparti persone giuridiche e non superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) per le persone fisiche.

- **Operazioni di maggiore rilevanza**

Ai fini della presente procedura sono considerate operazioni di maggiore rilevanza quelle individuate nell'allegato 1 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana per l'Euronext Growth Milan e cioè, in sintesi, quelle che superino uno degli indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, la cui soglia è fissata al 5% (indice di rilevanza del controvalore, indice di rilevanza dell'attivo, indice di rilevanza delle passività).

- **Operazioni di minore rilevanza**

Ai fini della presente procedura sono definite operazioni di minore rilevanza le operazioni che nella presente procedura non sono considerate né di maggiore rilevanza, né di importo esiguo.

- **Parti Correlate**

Sono Parti Correlate i soggetti definiti tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) 1606/2002. Ai fini della presente Procedura sono stati individuati quali parti correlate di Rosetti Marino Spa i soggetti di cui al paragrafo 2.1.3.

- **Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi sia dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati e sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società

- **Società controllata**

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

- **Società collegata**

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

- **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con Rosetti Marino SpA. Essi includono:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

1.2 Abbreviazioni ed Acronimi

- **EGM:** Euronext Growth Milan

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ ESECUTIVE

2.1.1 Generalità

Questa procedura definisce le modalità adottate di approvazione ed esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Rosetti Marino SpA con Parti Correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime.

2.1.2 Destinatari della procedura

La presente procedura è destinata alle Parti Correlate di cui al paragrafo 2.1.3 che segue.

2.1.3 Individuazione delle Parti Correlate

Ai fini della presente procedura, sulla base dei principi contabili internazionali vigenti, è considerato quale parte correlata alla Rosetti Marino SpA ("l'entità che redige il bilancio") ciascun soggetto rientrante nella seguente definizione.

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	4 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
 - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Definizioni funzionali a quella di "Parti Correlate"

- I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

- I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Si considerano "stretti familiari" di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei Principi Contabili Internazionali.

Il Presidente di Rosetti Marino SpA rimette al Collegio Sindacale, in caso di controversie, l'individuazione di parti correlate differenti da quelle sopra individuate.

2.1.4 Individuazione delle operazioni con Parti Correlate

Ai fini della presente procedura, sulla base dei principi contabili internazionali vigenti, sono state individuate come "Operazioni Con Parti Correlate" tutte le transazioni stipulate tra Rosetti Marino SpA (ovvero sue controllate) ed una o più delle Parti Correlate individuate ai sensi del precedente paragrafo 2.1.3, comportanti un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o meno pattuito un corrispettivo.

A mero titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, le seguenti operazioni rientrano nelle fattispecie in parola:

- atti di compravendita, affitto, comodato, uso, nonché atti di disposizione di altri diritti reali relativi a titoli, beni immobili e mobili;
- prestazione di servizi;
- finanziamenti e garanzie;
- altri atti che per oggetto, corrispettivo e modalità di realizzazione possono avere riflessi sul patrimonio sociale e necessitano di informativa al pubblico (es. operazioni di fusione, scissione etc.).

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	5 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Spetta al Consiglio di Amministrazione di Rosetti Marino SpA esaminare preventivamente, sentito il Collegio Sindacale, le operazioni con le Parti Correlate soggette alla presente procedura.

2.1.5 Esclusioni

Non sono soggette all'applicazione della presente Procedura:

- a) le Operazioni di importo esiguo
- b) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate a Rosetti Marino SpA; la significatività degli interessi in capo ad altre Parti Correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) le operazioni ordinarie, tipiche o usuali concluse a condizioni equivalenti a quelle di un mercato regolamentato o sulla base di tariffe professionali;
- d) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto i compensi degli amministratori e sindaci rispettivamente ex art. 2389 e 2402 Codice Civile;
- e) le operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base di condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei rapporti con parti non correlate;
- f) le operazioni deliberate da Rosetti Marino SpA e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 cod. civ., (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale, (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998;
- g) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea dei soci purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998.
- h) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea dei soci, (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità a tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

Resta la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di sottoporre alla procedura qualsiasi operazione considerata esclusa dalla presente procedura.

Con riferimento alla precedente lettera "c)", In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni EGM OPC, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella menzionata lettera "c)" nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La Società comunica altresì le suddette informazioni, entro il termine previsto all'articolo 2 comma 3 delle Disposizioni EGM OPC, agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate.

2.1.6 Approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ove si tratti di operazioni da effettuarsi con Parti Correlate non rientranti tra quelle escluse di cui al paragrafo 2.1.5 che precede, e che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, la competenza a deliberare è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Società, in quanto società ammessa alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EGM e dell'art. 10 del Regolamento stesso, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi del successivo art. 10.2 e dell'Articolo 1, comma 1, lettera "a)" delle Disposizioni) una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni.

Prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti (il "**Comitato OPC**"), esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	6 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, il parere motivato non vincolante verrà reso da un "Presidio Equivalente" costituito: (i) dall'unico amministratore indipendente non correlato con riferimento alla specifica operazione, o, in difetto (ii) da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 alle Disposizioni EGM in materia di operazioni con parti correlate.

Riscontrata la rilevanza di una operazione ai sensi della presente Procedura, e riscontrata l'insussistenza di una ipotesi di esclusione di cui al paragrafo 2.1.5, l'Amministratore responsabile o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo i casi, ne danno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC. Laddove venga rilevata la necessità di fare ricorso, per l'espressione del parere motivato non vincolante, a un Presidio Equivalente, l'Amministratore responsabile o il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che il Presidio Equivalente venga tempestivamente informato.

Ai fini del rilascio del parere di propria competenza ai sensi della presente procedura, il Comitato OPC (o il Presidio Equivalente) è coinvolto tempestivamente nell'operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato.

L'informativa da rendere al Comitato OPC (o al Presidio Equivalente) ha pertanto ad oggetto informazioni complete, adeguate ed aggiornate sull'operazione e deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità del corrispettivo / valore rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Il Comitato OPC (o il Presidio Equivalente) può richiedere informazioni aggiuntive alla funzione responsabile, agli amministratori e/o dirigenti della società o delle controllate (a seconda del caso) incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria relative all'operazione, e, ove occorrendo, interfacciarsi con i componenti del collegio sindacale.

Il Comitato OPC (o il Presidio Equivalente) verbalizza le operazioni di formulazione e approvazione del parere. Al verbale è sempre allegato il parere reso.

Il Comitato OPC (o il Presidio Equivalente) ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, quest'ultima effettuata previa verifica dell'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate al paragrafo 2.4 dell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC EGM.

Almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà approvare l'operazione, il Comitato OPC (o il Presidio Equivalente) invierà a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio Sindacale il parere motivato non vincolante sull'interesse di Rosetti Marino SpA al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative operazioni.

Le attività sopra descritte devono essere adeguatamente documentate e tracciabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per Rosetti Marino SpA, approva preventivamente le operazioni con Parti Correlate.

Qualora la correlazione sia con un Amministratore o con una Parte Correlata per il tramite di un Amministratore, l'Amministratore interessato partecipa alla discussione, fornisce i chiarimenti che gli vengono chiesti e si astiene dal voto..

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	7 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

Anche nei verbali del Consiglio di Amministrazione che deliberano l'approvazione di operazioni con Parti Correlate dovrà essere riportata l'adeguata motivazione, fatta propria dal Consiglio, in merito all'interesse di Rosetti Marino SpA al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea dei Soci o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci stessa si applicano le disposizioni sul procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura. Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora, in relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea dei Soci, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione assembleare sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere negativo del Comitato OPC (o del Presidio Equivalente), il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i Soci Non Correlati presenti alla relativa adunanza assembleare rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. Sono fatte salve le ulteriori previsioni statutarie

La presente Procedura si applica, mutatis mutandis, anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.

Prima di effettuare un'Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.

Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la società controllata informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. In base alle informazioni ricevute, se del caso, verrà fatta applicazione della presente Procedura a tale operazione.

Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predisporre una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

2.1.7 Acquisizione di pareri, giudizi e/o perizie

E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di procedere all'esame preventivo di operazioni rilevanti con Parti Correlate sulla base di pareri, giudizi e/o perizie di esperti indipendenti di riconosciuta professionalità che garantiscano che dette operazioni non vengano concluse a condizioni differenti da quelle che sarebbero verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

2.1.8 Comunicazioni e informativa al pubblico in materia di Operazioni con Parti Correlate

A) Informativa Periodica

Gli Amministratori Delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi alla stessa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

In aggiunta a quanto precede, gli Amministratori Delegati forniscono agli Amministratori Indipendenti, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento che, ricadendo in una delle condizioni di esclusione di cui alla presente Procedura, non siano state approvate in conformità alle previsioni della Procedura medesima.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	8 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

In caso di Operazioni con Parti Correlate (non di competenza assembleare) eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato OPC (o del Presidio Equivalente), deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC (o del Presidio Equivalente) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

B Informazioni al Pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà predisporre un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – redatto in conformità all'apposito Allegato 3 delle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, la Società concluda, con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nelle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate.

Ai fini dei presenti obblighi di informativa al pubblico rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di rilevanza dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato OPC (o dal Presidio Equivalente) e dagli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato OPC (o dal Presidio Equivalente) nonché i pareri rilasciati da esperti indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo amministrativo (ovvero solamente i termini essenziali di tale parere). 1

Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre alla predetta Assemblea.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo entro il 21° (ventunesimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea dei Soci.

Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determini il superamento della soglia.

C Informazioni Privilegiate

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta applicabile e in particolare alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento MAR (Regolamento UE 596/2014), e pertanto debba essere comunicata al pubblico ai sensi e per gli effetti della procedura adottata dalla Società in tale materia, il comunicato dovrà contenere contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'Operazione, l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
- l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

No.	PRO-SCF-02
Rev.:	2022-00
Data:	30/09/2022
Pag.:	9 di 9

SISDOC Area: 09 – Servizio Affari Generali di Gruppo

e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC (o del Presidio Equivalente).

2.1.9 *Informativa in bilancio*

In sede di bilancio, Rosetti Marino SpA provvede a dare apposita informativa sulle Operazioni con Parti Correlate, non concluse a normali condizioni di mercato, precisando per ciascuna l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria alla sua comprensione.

2.1.10 *Vigilanza sull'osservanza della presente procedura*

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle regole adottate con la presente procedura, valutando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni effettuate con le Parti Correlate, e provvede a riferire gli esiti della propria attività all'Assemblea dei Soci.

3. RIFERIMENTI

La procedura è adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana s.p.a. e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento EGM") ed è stata predisposta sulla base delle "Disposizioni in tema di Parti Correlate" (le "**Disposizioni EGM OPC**") emanate da Borsa Italiana, come modificate alla data di approvazione della presente versione della Procedura, ed avvalendosi altresì, come utile riferimento, del "Regolamento Operazioni con Parti Correlate", adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento OPC"), come da modificato alla data di approvazione della presente versione della Procedura.

In particolare, la procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate;
- individua le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- regola le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le "Controllate" o, singolarmente, la "Controllata");
- stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

4. ARCHIVIAZIONE

La presente procedura è archiviata nel sistema documentale della Rosetti Marino SpA (SISDOC), pubblicata e visibile a chiunque sul Sito Internet della società www.rosetti.it, nella sezione Investor Relations.